



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/4452937

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 21 Novembre 2018

Prot 239/SG/OR.S.A. Ferrovie

R.F.I. S.p.A.

Amministratore Delegato

Ing. Maurizio **Gentile**

Direzione Produzione

Ing. Massimo **Iorani**

Direzione Personale e Organizzazione

Ing. Vincenzo **Macello**

Oggetto: manutenzione infrastruttura superamento delle 79 notti annue

I lavoratori della manutenzione infrastruttura ci segnalano che in diverse Direzioni Territoriali vengono disposte visite sanitarie propedeutiche, secondo questa Società, al superamento del limite annuo di 79 prestazioni notturne.

L'art. 28 punto 1.9 terzo comma del CCNL A.F. rinvia alla contrattazione aziendale l'individuazione delle casistiche per le quali è possibile superare il citato limite contrattuale (79 notti annue). Detta previsione viene ripresa nel contratto aziendale di F.S. all'art. 13 punto 1.6 seconda alinea, che circostanzia la possibilità di derogare dal citato limite contrattuale qualora *"tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a canteri notturni"*.

Si considera che in R.F.I. e in questo caso nel settore della manutenzione infrastrutture, non esistono lavoratori che effettuano **sistematicamente** servizi notturni; tutto ciò poiché non vi è alcuna normativa contrattuale aziendale che preveda e dunque consenta un turno di lavoro settimanale, mensile o annuo composto da prestazioni prevalentemente notturne. Invero, per i manutentori dell'infrastruttura è previsto, di norma, un turno settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi e con la possibilità di effettuazione di due notti all'interno della settimana e tra i due riposi settimanali.

Inoltre, per la manutenzione dell'infrastruttura è normalmente previsto un turno di reperibilità mensile – attivo al di fuori dell'orario di lavoro settimanale - normalmente comprendente un impegno individuale di sette giorni al mese nei quali, tra l'altro, i lavoratori non possono essere utilizzati in prestazioni ordinarie notturne se non previamente esonerati dal citato servizio di pronto intervento.

Per tutto quanto sopra considerato, semmai occorra classificare l'impegno lavorativo dei manutentori dell'infrastruttura, è pacifico affermare che per detti lavoratori è previsto un impegno lavorativo **sistematico** collocato nelle ore diurne della giornata (3 delle 5 prestazioni settimanali sono diurne). E' pertanto priva di ogni fondamento contrattuale la pretesa datoriale di considerare notturni (Capo IV del D.lgs 66/2003), i citati lavoratori.

Per tali motivi si chiede a questa Direzione di far cessare ogni iniziativa datoriale, rivolta ai manutentori della Manutenzione dell'infrastruttura, escogitata per superamento delle 79 notti individuali annue.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

